

**Decreto esecutivo
concernente i corsi per apprendisti d'arti e mestieri**

(del 21 ottobre 1952)

**IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO**

visto come l'art. 10 della legge 25 maggio 1951*) che modifica quella del 2 settembre 1914**) sull'insegnamento professionale stabilisce, per le Scuole di avviamento professionale, che le spese incombenti ai Comuni consorziati sono da ripartire tra di essi, «in ragione del numero degli allievi di ciascun Comune», e che «i Comuni i quali, per la loro distanza o per altro motivo, non possono essere compresi nel consorzio, devono versare al Comune dove la scuola ha sede un contributo annuo non superiore a fr. 50.— per allievo, anche se fanno già parte di un altro consorzio»;

ritenuto che le medesime disposizioni debbano logicamente valere anche per i Corsi degli apprendisti, i quali fanno seguito alle Scuole di avviamento e hanno un'identica organizzazione;

richiamato l'art. 1 del decreto esecutivo 2 settembre 1952***) concernente le Scuole di avviamento professionale;

su proposta del Dipartimento della pubblica educazione,

decreta:

Art. 1. Le surrichiamate disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 25 maggio 1951 si applicano anche ai Corsi per apprendisti d'arti e mestieri.

L'obbligo del contributo incombe ai Comuni in cui gli apprendisti sono occupati.

Art. 2. Il contributo annuo ammonta, di regola, a fr. 40.— (quaranta).

In casi speciali, da riconoscersi dal Consiglio di Stato, il contributo può essere elevato a fr. 50.— (cinquanta).

Art. 3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e ha effetto a contare dall'anno scolastico 1952-53.

Bellinzona, 21 ottobre 1952.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: **Canevascini.**

Per il Cons. Segr. di Stato: **Galli.**

*) B. U. 1952, 13.

**) B. U. 1914, 183.

***) B. U. 1952, 131.